

DECRETO N. ALP.10 - 1454 - E/54/372

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Secondo calendario, contenuti e modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione integrata ambientale.

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che ha sostituito, estendendolo anche ai nuovi impianti, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

CONSIDERATO che l'articolo 5, punto 3 del suddetto D.Lgs. prevede che l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

CONSIDERATO che l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 5, punto 18 del suddetto D.Lgs. stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372);

VISTO il proprio decreto n. ALP.10 - 1568 - E/54/372 dd. 11 luglio 2005 con il quale è stato stabilito il calendario per le attività comprese nel D.M. 31 gennaio 2005;

RITENUTO di stabilire il calendario per le ulteriori categorie di impianti elencate nell'allegato I al D.Lgs. 59/2005;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione) che all'articolo 116, comma c), prevede che il Servizio

tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale e gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale;

VISTO l'art. 21 del Regolamento di organizzazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1 - Calendario per la presentazione delle domande.

Le domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale regionale dovranno essere presentate entro i termini fissati dal seguente calendario:

Entro il 30 novembre 2006:

1. Attività energetiche.

- 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
- 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
- 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali.

- 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
- 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
- 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

Entro il 31 gennaio 2007:

4. Industria chimica.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a)* idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b)* idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c)* idrocarburi solforati;
- d)* idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e)* idrocarburi fosforosi;
- f)* idrocarburi alogenati;
- g)* composti organometallici;
- h)* materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i)* gomme sintetiche;
- j)* sostanze coloranti e pigmenti;
- k)* tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a)* gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b)* acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c)* basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d)* sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e)* metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II *A* e II *B* (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 *A* della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

Entro il 31 marzo 2007:

6. Altre attività.

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Art. 2 – Contenuti della domanda

Ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 59/2005

Art. 3 - modalità di presentazione della domanda.

La domanda, opportunamente rilegata, deve essere presentata in originale bollato (€ 14,62) più 5 copie (2 per la Provincia, 1 per il Comune e 2 per l'ARPA) con planimetrie a colori unitamente ad una sintesi non tecnica (in formato digitale, *.doc) dei dati di cui al comma 1, articolo 5, del D.Lgs 59/2005 e ad una versione della domanda, denominata "copia per il pubblico", priva delle informazioni riservate che non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

Qualora l'impianto si estenda sul territorio di più comuni, dovranno essere trasmesse ulteriori copie per i Comuni interessati.

Qualora l'impianto debba essere autorizzato da enti diversi da quelli precedentemente citati (es. consorzio), dovranno essere trasmesse ulteriori copie per gli enti interessati.

La copia originale dovrà essere accompagnata da una nota con l'indicazione del numero di copie presentate e la specifica degli enti coinvolti.

Art. 4 - Indirizzo a cui inviare la domanda:

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

Per informazioni:

ing. Pierpaolo Gubertini
tel. 040 3774058
e-mail pierpaolo.gubertini@regione.fvg.it

ing. Giorgia Glorioso
tel. 040 3774149
e-mail giorgia.glorioso@regione.fvg.it

Art. 5 - Modello per la presentazione della domanda

Il modello di domanda ed i relativi allegati possono essere richiesti all'indirizzo indicato all'articolo precedente oppure scaricati dal sito Internet della Regione (www.regione.fvg.it)

Art. 6 - Pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia .

Trieste, 20 luglio 2006

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

ALP10 G1